

GESTIONE INA-CASA - ROMA - VIA BISSOLATI, 21

L'anno millenovecento *cinquanta cinque* addì *27*
del mese di *Aprile* fra il Sig. *REG. EMILIO LAFINI*
il quale interviene e stipula nella sua qualità di speciale procuratore della
Gestione INA-Casa con sede in Roma, via Bissolati n. 21, giusta procura rila-
sciatagli dal Presidente della stessa Gestione, per atti del Notaio in Roma
Tito Staderini addì *del mese di* *1900*, *esp. n. 46802*, procura
debitamente registrata presso l'Ufficio del Registro di Roma al

n. 12760 Vol. 34/4 addi 94 n. 12760 1975 Ediz. pubblic.
ed il Sig. *Lasciare* *Ventura*

1) che la Gestione INA-Casa, vista la graduatoria definitiva pubblicata sul Foglio Annunzi Legali n. 29 in data 29-1-54 della Provincia di Brindisi, ha stabilito di accettare la domanda di prenotazione per l'assegnazione con promessa di vendita di un alloggio, presentata dal Sig. Leofuaro Ventura ai sensi della Legge 28 febbraio 1949, n. 43;

2) che al predetto Signore è stata già data comunicazione dell'accettazione da parte della Gestione INA-Casa della sua domanda di prenotazione, ai sensi dell'art. 14 della Legge predetta, per tramite dell'Ufficio del Lavoro competente;

Si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1

La Gestione INA-Casa (come sopra rappresentata ed in seguito denominata Gestione) assegna con promessa di vendita ai sensi dell'art. 14 della Legge 28 febbraio 1949, n. 43, al Sig. *Lo Senaro Vento*

(in seguito denominato assegnatario) che accetta l'alloggio sito in

S. Pietro Vernotro via V. Pola n. 8
 scala piano interno 6 composto di n. 4
 stanze utili oltre gli accessori (vani legali n. 6).

ART. 2

L'alloggio di cui al precedente art. 1. che è di nuova costruzione, viene consegnato all'assegnatario in buono stato di abitabilità.

L'assegnatario dichiara di aver visitato i locali assegnatigli, di averli trovati adatti all'uso convenuto e di prenderne la consegna ad ogni effetto di legge, con il ritiro delle chiavi.

ART. 3

Per l'amministrazione e la manutenzione dell'alloggio di cui al presente contratto, l'assegnatario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento predisposto dalla Gestione ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, e pubblicato sulla G. U. n. 84 dell'8 aprile 1952

L'assegnatario si impegna, altresì, ad attenersi a tutte le disposizioni che sono state e saranno deliberate dall'assemblea degli assegnatari degli alloggi componenti lo stabile, di cui quello assegnatogli fa parte, in relazione sia al sistema di amministrazione da adottare, sia a quanto non espressamente stabilito dal citato Regolamento, purché non contrastante con esso.

ART. 4

Per l'assegnazione dell'alloggio e per l'acquisizione dello stesso, all'atto della stipulazione del contratto di compravendita, l'assegnatario si obbliga a corrispondere entro i primi cinque giorni di ciascun mese e in una unica soluzione, una rata mensile costituita da una aliquota di ammortamento del prezzo dell'alloggio, stabilita provvisoriamente dalla Gestione in L. 7.500 (settemilacinquecento) corrispondenti a L. 1.250 (milleduecentocinquante) vano/mese e delle aliquote accessorie che il Regolamento, citato nel precedente art. 3, stabilisce particolarmente per il sistema di amministrazione con il quale, nel corso del tempo, sarà amministrato lo stabile di cui l'alloggio in questione fa parte.

La rata mensile, come sopra dovuta, deve essere proporzionale al numero dei vani virtuali, attribuiti all'alloggio dalle tabelle di caratura compilate dalla Gestione ~~poiché~~ poichè la Gestione ~~non ha~~ provveduto a compilare le tabelle predette, la rata mensile è stata determinata in base a numero 6 vani ~~legali~~.

Per il versamento delle rate mensili l'assegnatario dovrà osservare le modalità stabilite in proposito dal citato Regolamento.

ART. 5

Qualora l'assegnatario si rendesse moroso per tre mesi consecutivi, nel pagamento delle rate suddette, la Gestione, a norma dell'art. 17 della Legge

A seconda che la Gestione abbia o meno compilato le tabelle di caratura, occorre inserire: (1) e oppure ma; (2) ha già oppure non ha ancora; (3) virtuali oppure legali.

Le aliquote accessorie che l'assegnatario è tenuto a versare in aggiunta e contemporaneamente alle aliquote di ammortamento sono:

In caso di amministrazione autonoma

L. 35 vano/mese alla Gestione
L. 100 vano/mese più il rimborso delle spese per imposte e servizi al Rappresentante degli Assegnatari.

In caso di amministrazione forfettaria

Le aliquote vano/mese comunicategli dall'Ente Amministratore.

28 febbraio 1949, n. 43, intimerà all'assegnatario stesso, a mezzo di cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, l'ordine di pagare entro il termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente detto termine, la Gestione emetterà la dichiarazione di decadenza dell'assegnatario, in conseguenza della quale questi perderà ogni diritto derivante sia dall'assegnazione sia dalla promessa di vendita e dovrà pertanto riconsegnare l'alloggio libero da persone e da cose.

L'assegnatario decaduto avrà diritto verso il nuovo assegnatario, che la Gestione nominerà in suo luogo, al rimborso delle somme già pagate, dedotta una quota che la Gestione stabilirà in relazione all'uso ed allo stato di conservazione dell'alloggio.

ART. 6

L'assegnatario si obbliga ad abitare l'alloggio entro tre mesi dalla data stabilita per la consegna degli alloggi del fabbricato di cui quello assegnatogli fa parte.

La mancata occupazione e personale abitazione dell'alloggio nel termine predetto da parte dell'assegnatario, si intende quale espressa rinuncia all'assegnazione e la Gestione procede alla immissione di altro assegnatario.

ART. 7

Non appena la Gestione sarà in grado di determinare il costo dell'alloggio di cui al presente contratto, stabilirà in via definitiva, l'aliquota mensile di ammortamento che l'assegnatario dovrà corrispondere, per il riscatto ventiquennale dell'alloggio stesso.

La suddetta aliquota definitiva sarà anch'essa calcolata in base al numero dei vani virtuali attribuiti all'alloggio dalle tabelle di caratura predisposte dalla Gestione.

Determinata l'aliquota definitiva di ammortamento, la Gestione stipulerà con l'assegnatario il contratto definitivo di assegnazione con promessa di vendita, adottando lo schema pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 84 dell'8 aprile 1952.

In tale sede verranno effettuati, a norma dell'art. 14 della Legge 28 febbraio 1949, n. 43, tutti i necessari congruagli tra le somme versate dall'assegnatario a norma dell'art. 4 del presente contratto provvisorio e le rate definitive dovute in forza del contratto definitivo.

ART. 8

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di Legge concernente la Gestione INA-

Casa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, relativamente al divieto per l'assegnatario di locare l'alloggio o di adibirlo ad uso diverso da quello di abitazione.

ART. 9

A tutti gli effetti del presente contratto le parti convengono che il Foro competente sarà quello di Roma.

ART. 10

In applicazione dell'art. 24, 3° comma, della Legge 28 febbraio 1949, n. 43, la presente scrittura privata viene compilata in carta semplice in esenzione dal bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposta al pagamento della sola imposta minima fissa.

*Dichiaro di ben conoscere il
Regolamento di cui all'art. 3
e lo schema del contratto definiti-
tivo di cui all'art. 7 e di approva-
re le norme in essi contenute
nonché quanto convenuto nel
presente contratto e, particolarmen-
te, le disposizioni di cui agli
articoli 5, 6, 9 »*

L'assegnatario

4 MAG. 1955

Registrato a Bari il

N. 22373

2 - Vol. 268

IL PROCURATORE SUPERIORE
(Dott. Michelangelo Ferraro)

(Prima di apporre la firma, l'assegnatario dovrà trascrivere di suo pugno la seguente dichiarazione: « Dichiaro di ben conoscere il Regolamento di cui all'art. 3 e lo schema del contratto definitivo di cui all'art. 7 e di approvare le norme in essi contenute nonché quanto convenuto nel presente contratto e, particolarmente, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 9 »).

